



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1687 DEL 17-12-2018

N. SETTORE 479 DEL 17-12-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tenda parasole retrattile, ombrelloni, tavoli alti e sgabelli in Via Cumbo Borgia, n. 66/68. Ditta: CAPRICCI E SAPORI di Trifiro' Ilaria
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di tenda parasole retrattile, ombrelloni, tavoli alti e sgabelli in Via Cumbo Borgia, n. 66/68. Ditta: CAPRICCI E SAPORI di Trifiro' Ilaria
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

-Con istanza del 21/05/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in data 22/05/2018 al n. 28960 la Sig.ra TRIFIRO' ILARIA nata a Milazzo il 13/09/1993 e residente in San Filippo del Mela, Via G. Matteotti, n. 35, cod. fisc. TRFLRI93P53F206F, n.q. di titolare della ditta "Capricci e Sapori di Trifirò Ilaria" con sede in Milazzo Via Madonna delle Grazie, n. 111, P. Iva 03267910838, esercente l'attività denominata "Capricci e Sapori" nei locali siti in Milazzo, Via C. Borgia n. 68, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 225618 del 27/08/2013, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 8,00 (ml. 1,00 x ml.8,00) di suolo pubblico nella succitata via C. Borgia per il posizionamento di tavoli, sedie, tenda e ombrelloni e ulteriori mq. 5,50 (ml. 5,50x ml. 1,00) di soprassuolo per il posizionamento della tenda, per la durata di anni dieci;

VISTO CHE

-con nota prot. n. 34760 del 19/06/2018 questo Servizio ha trasmesso la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;

-il 7° Servizio Attività Produttive e Suap del 1° Settore con nota prot. n. 34929 del 19/06/2018 ha comunicato che "la suddetta ditta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via C. Borgia n. 68 giusta SCIA del 21/2/2017 prot. 9157 del 22/2/2017";

-il Servizio Politica del Territorio del 4° Settore ha reso parere favorevole alle condizioni di cui alla nota prot. n. 38100 del 03/07/2018;

-il 2° Servizio del 2° Settore ha trasmesso parere favorevole con nota prot. n. 35795 del 25/06/2018;

-questo Servizio con nota prot. n. 58246 del 13/10/2018 ha sollecitato il rilascio del parere di competenza del Corpo di P.L.;

CONSIDERATO CHE

-con nota del 19/10/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 59717, il tecnico incaricato dalla ditta ha trasmesso nuova relazione tecnica e nuovi elaborati grafici;

-con successiva nota del 08/11/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 63585 il tecnico incaricato dalla ditta ha specificato che i grafici e la relazione tecnica prodotti con la superiore integrazione sono da intendersi a sostituzione ed integrazione di quelli precedentemente presentati in allegato all'istanza del 21/05/2018, comunicando altresì che l'area del soprassuolo da occupare è da intendersi nella dimensione totale uguale a m.5,50x2,00=mq. 11,00 e che l'altezza tra il piano del calpestio del marciapiede ed il punto più basso della tenda, che si ha con la massima apertura della stessa, sarà maggiore di m. 2,10;

-con nota prot. n. 63380 del 08/11/2018 questo Servizio ha trasmesso la succitata integrazione agli Uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;

VISTI

-il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 64291 del 12/11/2018 con la quale ha quantificato l'importo della tassa dovuta per l'anno 2018 comunicando inoltre che "ai sensi dell'art. 66 comma 3 del

vigente Regolamento TOSAP le tende sono esenti dal pagamento della tassa”;

-il parere favorevole del Servizio Politica del Territorio reso alle condizioni di cui alla nota prot. n. 66778 del 23/11/2018, con la quale ha altresì comunicato che “l'installazione della tenda rientra tra le opere di edilizia libera di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con l'art. 22 della L.R. n. 16 del 10/08/2016, sia tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 31 del 13/02/2017”

-il parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 67189 del 27/11/2018 con la quale ha comunicato che: “ per quanto di specifica competenza in ordine alla viabilità, in base a quanto previsto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico (marciapiede) e soprassuolo in adiacenza all'ingresso dell'attività denominata “Capricci e Sapori” sita in Via C. Borgia civico 66/68, pari a mq. 8,00 ml(8,00x1,00) per il posizionamento di tavoli alti, sgabelli e ombrelloni e mq. 11 ml. (5,50x2,00) di soprassuolo, per la collocazione di una tenda parasole retrattile, con un'altezza nella parte più bassa del bordo inferiore pari a mt. 2,10 dal piano di calpestio, così come indicato nella relazione tecnica e nei nuovi grafici prodotti dalla ditta ad integrazione e sostituzione di quelli precedentemente presentati.

In ogni caso è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che **sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari a mt. 2,00 per consentire la circolazione pedonale;**
- b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
- c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- e) Che la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
- f) Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni se necessarie”;

-il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo prodotto dalla ditta a corredo dell'istanza, reso con nota prot. n. 2106 del 20/12/2017 a condizione che “il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti”;

VISTI:

-la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive integrazioni;

-la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell' Ing. Salvatore Gitto;

VISTO CHE

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione N. 37/170-0140 del 24/04/2018;

-la ditta ha prodotto, in data 08/10/2018 versamento di € 335,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0218 del 31/08/2018 quale pagamento Tosap anno 2018;

-Con nota del 12/12/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 70312 la ditta in oggetto ha perfezionato la pratica, con la trasmissione della documentazione mancante;

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta “Capricci e Sapori di Trifirò Ilaria” con sede in Milazzo Via Madonna delle Grazie, n. 111, P. Iva 03267910838, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 225618 del 27/08/2013, legalmente

rappresentata dalla Sig.ra TRIFIRO' ILARIA nata a Milazzo il 13/09/1993 e residente in San Filippo del Mela, Via G. Matteotti, n. 35, cod. fisc. TRFLRI93P53F206F, esercente l'attività denominata "Capricci e Saporì" nei locali siti in Milazzo, Via C. Borgia n. 68, l'autorizzazione ad occupare una superficie di mq. 8,00 ml(8,00x1,00) per il posizionamento di tavoli alti, sgabelli e ombrelloni e mq. 11,00 ml.(5,50x2,00) di soprassuolo per la collocazione di una tenda parasole retrattile, con un'altezza nella parte più bassa del bordo inferiore pari a mt. 2,10 dal piano di calpestio, per la durata di anni dieci.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell'Ing. Salvatore Gitto che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- 1. Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di tavoli alti, ombrelloni, sgabelli e tenda in Via Cumbo Borgia, n. 66/68;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. Che i tavoli e le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecru) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).
10. Che gli ombrelloni e la tenda a servizio d'esercizio siano in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecru');

11. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari a mt. 2, 00 per consentire la circolazione pedonale;
12. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
13. Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
14. Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
15. La zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
16. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
17. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti.
18. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
21. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1687 del 17-12-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18-12-2018.

N. Reg. Albo: 4270

Milazzo, li 18-12-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)